

COMUNE DI GIOVINAZZO

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 (NOVE) AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO RESPONSABILE DEL SUAP**

**VISTA** la legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 3 aprile 1995, n. 14;

**VISTO** l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012;

**VISTO** il decreto legislativo n.267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli con conducente (in seguito denominato servizio N.C.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 5/11/2025;

**PREMESSO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 18/12/2025 è stato stabilito l'incremento del contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio NCC fino a 9 posti, nonché l'attivazione delle procedure per l'assegnazione di n. 9 autorizzazioni per l'autoservizio di NCC mediante autovettura;

**CONSIDERATO** che la vocazione turistica del Comune di Giovinazzo è in continua crescita, si ritiene opportuno migliorare la qualità dei servizi di trasporto e collegamento con i paesi vicini, l'Aeroporto, gli uffici pubblici, sia per i cittadini giovinazzesi che per i turisti;

**RENDE NOTO**

**Art. 1 – Oggetto del Bando**

Il Comune di Giovinazzo, in esecuzione del "Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05/11/2025, e ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L.R. Puglia n. 14/1995, del D.M. 2 luglio 2024 n. 203, e del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), indice concorso pubblico per soli titoli per l'assegnazione di n. 9 (nove) autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a 9 posti, con partenza obbligatoria dal territorio del Comune di Giovinazzo.

**Art. 2 – Requisiti per l'ammissione**

Possono partecipare persone fisiche o giuridiche appartenenti all'Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del bando, di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Comunale NCC, ed in particolare:

**1. Requisiti soggettivi principali** di cui all'art. 9 del Regolamento:

- a.** essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b.** certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- c.** diploma di scuola media inferiore;
- d.** possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
- e.** essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

- f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
- g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
- h. essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
- l. non essere titolare di licenza taxi;
- m. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
- n. non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
- o. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
- p. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q.-I requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
  - ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  - ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;
- r. per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9.
- La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b. del Regolamento.

## 2. Assenza di impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del Regolamento:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

### Art. 3 – Numero e tipologia delle autorizzazioni

Il presente bando riguarda l'assegnazione di n. 9 autorizzazioni comunali NCC, destinate a autovetture fino a

9 posti (incluso il conducente).

Le autorizzazioni saranno rilasciate ai sensi dell'art. 8 del Regolamento e potranno essere esercitate esclusivamente con sede operativa e rimessa situate nel territorio del Comune di Giovinazzo.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in bollo da € 16,00, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), e trasmesse esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it](mailto:suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it) entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità;
2. certificato medico di idoneità fisica al servizio (art. 9 lett. b del Regolamento);
3. documentazione comprovante la disponibilità del veicolo e della rimessa;

#### **Art. 4 – Modalità di selezione e formazione della graduatoria**

La selezione avverrà per valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale NCC.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 12 punti, attribuiti come segue:

Titolo valutabile	Punteggio
1 Stato di disoccupazione da almeno 4 mesi	5
2 Servizio pregresso taxi/NCC come titolare, sostituto o dipendente (0,25 punti per ogni anno di servizio, per un massimo 2 punti)	0,25 – 2
3 Conoscenza lingue straniere documentata (livello minimo B1)	1
4 Disponibilità di veicolo a basso impatto ambientale (Euro 6, ibrido o elettrico)	2
5 Veicolo attrezzato per persone con disabilità	2

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane d'età.

La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Dirigente SUAP e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

#### **Art. 5 – Valutazione e rilascio delle autorizzazioni**

Alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, si provvede alla nomina di una Commissione di valutazione, composta dal Dirigente del settore Gestione del Territorio, dal Comandante della Polizia Locale, da altro Dirigente Comunale ovvero da un esperto esterno e da dipendente dell'ufficio Suap, con funzioni di segretario. La Commissione procede alla valutazione e assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo precedente. Sulla base delle valutazioni della Commissione, verranno approvate le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi, con Determina Dirigenziale pubblicata all'albo pretorio del Comune di Giovinazzo.

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio provvederà a dare comunicazione degli esiti del bando di concorso agli interessati.

Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione dinanzi citata, l'avente diritto dovrà presentare apposta istanza di autorizzazione tramite il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) utilizzando la sezione dedicata, contestualmente alla quale dovrà essere presentata la documentazione richiesta. Il mancato invio dell'istanza, nei termini sopra riportati, ovvero l'assenza della documentazione richiesta, produrrà l'esclusione dalla graduatoria e si procederà con lo scorrimento della stessa, in favore dei successivi aventi diritto.

Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazioni d'impianto.

#### **Art. 6 – Validità della graduatoria**

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti che si renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti utilizzando la medesima fino al suo esaurimento.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati personali**

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti del richiedente.

Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l'espletamento delle procedure di rilascio dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso all'autorizzazione medesima.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.lgs n. 196/2003 ed è svolto da personale dell'Ufficio Protocollo del Comune e da personale dell'Ufficio SUAP – terzo Settore con gestione informatizzata e manuale.

Il richiedente ha il diritto di conoscere in ogni momento l'utilizzo dei propri dati; ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od opporsi al loro trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.

I dati personali del richiedente possono essere comunicati ad altro Ente pubblico e non possono essere ulteriormente diffusi ad altri soggetti.

Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

Il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Giovinazzo – Ufficio SUAP.

Si avverte che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale alla conoscenza ed all'accettazione delle predette modalità di trattamento dei propri dati personali.

#### **Art. 8– Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano:

- il "Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, approvato con Delibera C.C. n. 42/2024 (allegato B);
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modifiche;
- la L.R. Puglia n. 14/1995;
- il D.M. 2 luglio 2024 n. 203;
- ogni altra disposizione vigente in materia.

Il presente bando è pubblicato:

- all'Albo Pretorio on line del Comune di Giovinazzo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);

- sul sito istituzionale comunale [www.comune.giovinazzo.ba.it](http://www.comune.giovinazzo.ba.it) – sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

Si comunica, infine, che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Modugno, ai sensi della l.n. 241/1990, reperibile all'indirizzo [patrizia.modugno@comune.giovinazzo.ba.it](mailto:patrizia.modugno@comune.giovinazzo.ba.it) e al numero telefonico 0803902344.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
DEL TERRITORIO  
f.to Carrieri Daniele

**ALLEGATO A****DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 AUTORIZZAZIONI NCC MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

(da redigere in bollo da € 16,00)

**Al Comune di Giovinazzo**

Ufficio SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive  
p.zza Vittorio Emanuele II n.64-70054 – GIOVINAZZO (BA)  
PEC: suap@pec.comune.giovinazzo.ba.it

**Il/La sottoscritto/a**

- Cognome: \_\_\_\_\_
- Nome: \_\_\_\_\_
- Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- Codice Fiscale: \_\_\_\_\_
- Cittadinanza: \_\_\_\_\_
- Residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- Recapito telefonico: \_\_\_\_\_
- PEC / E-mail: \_\_\_\_\_

in qualità di (barrare la voce che interessa):

persona fisica individuale

legale rappresentante della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli titoli indetto dal Comune di Giovinazzo per l'assegnazione di n. 9 (nove) autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) mediante autovettura fino a 9 posti, ai sensi della Legge n. 21/1992, L.R. Puglia n. 14/1995, D.M. 2 luglio 2024 n. 203 e del Regolamento Comunale NCC approvato con Deliberazione C.C. n. 42 del 27/11/2024.

**A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue:**

- a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
- c. diploma di scuola media inferiore;

- d. possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
  - e. essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - f. essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
  - g. possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
  - h. essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - i. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - l. non essere titolare di licenza taxi;
  - m. avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
  - n. non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
  - o. non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
  - p. altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q:-I requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:**
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche
  - ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
  - ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;
- r.** per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9.

La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);

- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

**Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:**

1. Copia di documento di identità in corso di validità;
2. Copia del certificato medico di idoneità fisica;
3. Documentazione comprovante la disponibilità della rimessa e del veicolo;

Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

**Allegato B**

**INDICE**  
**REGOLAMENTO**  
**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**  
**MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Definizione del servizio
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 5 – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente
- Art. 6 – Commissione consultiva comunale
- Art. 7 – Funzionamento della Commissione consultiva comunale

**Titolo II**  
**MODALITÀ, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art. 8 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 – Contenuti del bando di concorso
- Art. 12 – Presentazione delle domande
- Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 – Inizio del servizio
- Art. 16 – Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 18 – Cessazione dell'attività

**Titolo III**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 19 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo
- Art. 20 – Sostituzione alla guida
- Art. 21 – Tariffe e modalità di pagamento del servizio NCC

**Titolo IV**

## VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 22 Responsabilità nell'esercizio
- Art. 23 – Vigilanza
- Art. 24 – Sanzioni

### Titolo V

## DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 25 – Diffida
- Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione
- Art. 28 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 29 – Procedimento sanzionatorio

### Titolo VI

## NORME FINALI

- Art. 30** Norme finali

**REGOLAMENTO**  
**PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**  
**MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI**

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Definizione del servizio**

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli (autovetture fino a 9 posti).

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo, né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Il presente regolamento disciplina in maniera specifica il servizio di noleggio da rimessa con conducente esercitato in forma professionale, per il trasporto di persone, con impiego di autoveicoli con numero di posti fino a nove, sia a persona fisica che persona giuridica.

**Art. 2 – Fonti normative**

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Funzioni delegate ai Comuni);
- Legge n. 12/2019;
- D.L. n. 145/2018;
- Legge Regionale n. 14 del 3 aprile 1995;
- D.M. 2 luglio 2024, n. 203;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- D.M. 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente**

Il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante autovetture fino a 9 posti provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, purchè l' inizio del servizio avvenga dalla rimessa situata nel territorio di Giovinazzo.

L'autoservizio viene effettuato a richiesta dell'utenza ed è svolto in modo non continuativo, né

periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

La sede operativa ed almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Giovinazzo.

L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Città Metropolitana di Bari.

#### **Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio**

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è dell'ufficio SUAP, mentre la relativa vigilanza e competenza sanzionatoria è affidata al Comando di Polizia Locale ed a tutte le altre forze dell'ordine.

I dipendenti della Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

#### **Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente**

Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente sono fissati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui al seguente articolo 6, in rapporto alla popolazione residente, alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea.

Con cadenza quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni.

#### **Art. 6 – Commissione consultiva comunale**

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, all'assegnazione delle autorizzazioni, nonché, per qualsiasi altra questione relativa al servizio, la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva Comunale (di seguito denominata Commissione), ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992, così composta:

- dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, in qualità di Presidente, o suo delegato;
- dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio, responsabile dell'ufficio SUAP, o suo

- delegato;
- dal Dirigente del Settore Economico Finanziario o suo delegato
- da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore NCC (a titolo esemplificativo NCC Confcommercio-Bari e/o CNA NCC Bari);
- da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori.

Svolge funzione di segretario della Commissione un dipendente dell'ufficio SUAP, designato dal responsabile dell'ufficio stesso.

La Commissione è istituita con provvedimento della Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento, a seguito di dimissioni, con la medesima procedura della nomina e la partecipazione è a titolo gratuito.

La commissione consultiva esprime parere obbligatorio in ordine alle seguenti materie:

- 1) formazione e variazione di norme regolamentari;
- 2) determinazione del numero di autoveicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
- 3) provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, determinazione delle tariffe.

#### **Art. 7 – Funzionamento della Commissione consultiva comunale**

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno.

La convocazione avviene tramite avviso a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della seduta. Per motivati casi d'urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima della seduta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni, la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui al precedente periodo, purché siano presenti almeno due componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione, e riportare, in modo sintetico, tutte le posizioni espresse dai componenti presenti.

La proposta di sostituzione dei rappresentanti degli Enti/Associazioni/Organismi può essere comunicata alla Giunta Comunale per l'aggiornamento della Commissione consultiva.

### **Titolo II**

#### **MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **Art. 8 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate, sia a persone fisiche che persone giuridiche appartenenti all'Unione Europea a seguito di concorso pubblico per titoli, pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Ogni concorrente potrà presentare la candidatura per una sola autorizzazione.

Il competente ufficio SUAP istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Espletate le procedure concorsuali ed acquisita la graduatoria di merito da parte della commissione di esame, il Dirigente dell'Ufficio Suap provvede all'approvazione della graduatoria e all'assegnazione delle autorizzazioni.

Lo stazionamento delle autovetture avrà luogo in apposite aree, denominate posteggi di stazionamento; la giunta comunale provvederà ad individuare le aree di stazionamento, il numero dei posteggi, la turnazione dei titolari delle autorizzazioni e le tariffe da applicare.

#### **Art. 9 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario possedere i seguenti requisiti soggettivi:

- a.** essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
  - b.** certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;
  - c.** diploma di scuola media inferiore;
  - d.** possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
  - e.** essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e della L.R. n. 14/1995; in caso di cittadini stranieri, essere iscritti in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - f.** essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida;
  - g.** possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
  - h.** essere proprietario o, comunque, avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio; tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
  - i.** assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
  - l.** non essere titolare di licenza taxi;
  - m.** avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC;
  - n.** non aver trasferito, da almeno 5 anni, altra licenza taxi o autorizzazione NCC, rilasciata da questo Comune o da altro Comune;
  - o.** non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività interessata o, comunque, in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
  - p.** altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- q.-I** requisiti soggettivi richiesti in caso di forma societaria devono essere posseduti:
- ✓ dall'amministratore unico, ovvero membri del Consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche

- ✓ dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- ✓ dal titolare per le imprese individuali o familiari;

r. per i soggetti di cui alla lett. q il requisito dell'iscrizione al ruolo dei Conducenti presso la Camera di Commercio di cui all' art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 può essere posseduto, in alternativa, da una persona legata da un rapporto di lavoro subordinato, al quale sono state espressamente conferite le attribuzioni di direzione continuativa (preposto) dell'attività di trasporto, fermo restando che lo stesso sia in possesso anche di tutti gli altri requisiti indicati all' art. 9 .

La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione, fatta salva la certificazione di idoneità fisica indicata all' art. 9 lett.b.

#### **Art. 10 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione**

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (Antimafia);
- c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- e. aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di NCC - noleggio con conducente o di taxi anche nell'ambito di altri Comuni;
- f. essere titolare di licenza taxi;

In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (certificazione antimafia).

#### **Art. 11 – Contenuti del bando di concorso**

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- f) le modalità di utilizzo e validità della graduatoria.

#### **Art. 12 – Presentazione delle domande**

Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione all'esercizio del servizio NCC dovranno essere presentate all'ufficio Suap, entro i termini stabiliti dal bando stesso.

I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- a) generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, recapito telefonico;
- b) indirizzo di posta elettronica e PEC cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- c) cittadinanza;
- d) titolo di studio posseduto;
- e) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- f) dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- g) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- h) dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- i) dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- j) dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
- k) dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di taxi da piazza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificazione in corso di validità, di idoneità fisica al servizio; rilasciata dall' ASP 81/08- DM 12 luglio 2007 n. 155 che riporti espressamente che l'interessato/a non è consumatore /trice abituale di droghe, non faccia uso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, malattia mentale, da infermità o da qualsiasi patologia tale da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti;

La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto previsto dal bando.

### **Art. 13 – Titoli oggetto di valutazione**

L'ufficio Suap competente alla ricezione ed all'esame delle istanze, dopo aver verificato la completezza documentale delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo che precede, procederà all'assegnazione dei punteggi per il rilascio delle autorizzazioni disponibili, secondo i suddetti criteri:

1. stato di disoccupazione da almeno 4 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando -punti 5;
2. aver prestato servizio di taxi o NCC in qualità di titolare, o sostituto alla guida, o collaboratore familiare, o autista dipendente presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio - punti 0,25 ad anno per un massimo di - punti 2;
3. conoscenza di lingue straniere documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli: laurea in lingue, laurea in Scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo

linguistico, diplomi rilasciati da istituti privati accreditati attestanti la conoscenza di livello intermedio livello b1- punti 1;

4. disponibilità di auto a basso impatto ambientale (euro 6 o elettriche o ibride) - punti 2;
5. disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone in situazione di handicap - punti 2;

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.

#### **Art. 14 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

L'ufficio Suap, competente ad istruire l'intero procedimento, redatta e approvata la graduatoria definitiva dei candidati secondo i criteri di cui innanzi, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

#### **Art. 15 – Inizio del servizio**

A seguito di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione prevista nel bando sotto forma di autodichiarazione e iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dell'autorizzazione, pena la decadenza; detto termine può essere prorogato per un massimo di 60 giorni, solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare

Il titolare dell'autorizzazione dovrà esibire copia dell'iscrizione al Registro informatico pubblico nazionale (RENT) delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, istituito con Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024.

#### **Art. 16 – Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo, a condizione che l'interessato presenti **esclusivamente** in modalità telematica sul portale governativo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), ufficio Suap del Comune di Giovinazzo, entro il **31 gennaio** di ogni anno, una comunicazione di prosecuzione dell'attività contenente l'autocertificazione della permanenza in capo al titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Nella stessa modalità esclusivamente telematica su portale governativo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente ufficio Suap la rinuncia all'esercizio dell'autorizzazione, nonché il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso, purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare si trovi, in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;
- b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c. sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.

Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 60 giorni il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo non potrà, pertanto, essere oggetto di nuove assegnazioni per il periodo di 90 giorni dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al secondo periodo, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di 90 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a. ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge, n. 21/1992 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);
- b. ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.

Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio Suap il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve, inoltre, indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso, si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge n. 21/1992, il titolare, ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione, non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono procedere ad ulteriori trasferimenti, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

#### **Art. 18 – Cessazione dell'attività**

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite l'utilizzo della graduatoria, qualora ancora in vigore, oppure attraverso nuovo bando.

### **Titolo III** **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **Art. 19 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo**

Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore. Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere sottoposti a verifica da parte del Comandante della Polizia Locale nelle forme ritenute più idonee.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dalla Polizia Locale, in sede di verifica; qualora ciò non venga fatto, il Dirigente dell'ufficio Suap, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale.

Il titolare della autorizzazione può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività; in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

Il titolare dell'autorizzazione di NCC dovrà recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune di Giovinazzo.

#### **Art. 20 – Sostituzione alla guida**

I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali prescritti dalla normativa vigente.

In caso di sostituzione di eredi minori titolari dell'autorizzazione per il servizio NCC, con autovetture fino a 9 posti, questi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in base alle norme dei CCNL vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore ai sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione per il servizio NCC deve comunicare la sostituzione all'ufficio Suap.

La comunicazione deve indicare la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione autocertificata concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da quest'ultimo.

Il titolare dell'autorizzazione per il servizio NCC può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti.

La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione di impresa familiare, come ogni altra modifica, devono essere richieste all'ufficio Suap allegando la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, comma 4, della Legge n. 21/1992;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti soggettivi e dell'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dalla normativa e dal presente regolamento;
- 3) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
- 4) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/1992;
- 5) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.

L'ufficio Suap, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia apposito atto al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.

La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230-bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

Le variazioni e lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni ed annotato come sopra indicato.

#### **Art. 21 - Tariffe e modalità di pagamento del servizio NCC**

Ai sensi delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio NCC determinano annualmente la tariffa minima e massima del servizio, inviandone comunicazione **all'ufficio SUAP entro il 31 gennaio** di ogni anno nella forma dell'**auto vidimazione** con procedura telematica su portale **[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)** del Comune di Giovinazzo in conformità alle leggi vigenti e con il parere della Commissione Consultiva ai sensi dell' art. 28 ( Legge 21/1992)

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti, tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo.

I conducenti di NCC devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.

Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

#### Titolo IV VIGILANZA SUL SERVIZIO

##### **Art. 22- Responsabilità nell' esercizio**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all' esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune di Giovinazzo

##### **Art. 23- Vigilanza**

La Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e seguenti della L. n. 689/1981, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, promuove verifiche d'ufficio o, in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni.

##### **Art. 24 – Sanzioni**

La Polizia Locale è, inoltre, responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti ingiunzioni di pagamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal Codice della Strada e, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

#### Titolo V DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

##### **Art. 25 – Diffida**

Il Dirigente dell'ufficio Suap diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione, quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) interrompa il servizio, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- e) qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe autovidimate, l'organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo tre diffide consecutive nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

##### **Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Dirigente dell'ufficio Suap, a seguito di specifica segnalazione pervenuta e tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme vigenti del Codice della Strada, tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- b) per violazione di norme fiscali, amministrative o penali e comunitarie connesse all'esercizio dell'attività;
- c) per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
- d) per l'utilizzazione, nell'espletamento del servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) per violazione delle norme del presente regolamento che regolano il trasporto dei diversamente abili.

Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente dell'ufficio Suap può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopraelencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti. La riconsegna dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.

#### **Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Dirigente dell'ufficio Suap nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengono a mancare uno o più requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo nell'arco di tre anni;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- g) quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- h) quando sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di NCC con altra/e licenze taxi;
- i) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del

servizio.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 28 – Decadenza dell'autorizzazione**

Il Dirigente dell'ufficio Suap dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a) per il mancato avvio del servizio nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- b) per l'esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- d) per il mancato rispetto del termine stabilito dalle norme del presente regolamento in caso di morte del titolare.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 29 – Procedimento sanzionatorio**

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, attivati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di verbali redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, devono essere contestati per iscritto al titolare dell'autorizzazione, il quale può nei successivi 15 giorni far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

L'ufficio Suap con apposito atto dispone, quindi, l'adozione del provvedimento sanzionatorio ed i conseguenti provvedimenti del presente regolamento, oppure dispone l'archiviazione degli atti; dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

### **Titolo VI NORME FINALI**

**Art. 30-**Il presente Regolamento abroga e sostituisce con effetto dalla data di entrata in vigore il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 27/11/2024.



Firmato digitalmente da:

Carrieri Daniele

Firmato il 12/02/2026 11:02

Seriale Certificato: 4832505

Valido dal 05/09/2025 al 05/09/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA